



*Prefettura di Biella*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Biella, data del protocollo*

e, p.c.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia  
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Provincia  
BIELLA

Al Sig. Questore di  
BIELLA

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri  
BIELLA

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza  
BIELLA

Al Sig. Direttore dell'ASL  
BIELLA

OGGETTO: Accoglienza cittadini provenienti dall'Ucraina.

Si fa seguito alle precedenti circolari, concernenti l'oggetto, per evidenziare come l'evolversi dell'attuale situazione di crisi, legata agli eventi in corso in Ucraina, renda viepiù utile condividere alcune indicazioni operative al fine di garantire il necessario coordinamento delle operazioni di accoglienza per coloro che, in queste ore, continuano ad affluire nel territorio di questa provincia.

Preliminarmente, anche alla luce della Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 872 del 4 marzo u.s. (all.1), si ritiene utile rammentare che l'accoglienza dei profughi ucraini si esplicherà tramite inserimento:

- nella **rete CAS** gestita dalla Prefettura;
- nella **rete SAI**, gestita dai Comuni. Gli eventuali, ulteriori posti potranno essere reperiti anche in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (art. 8 dell'ODPC) rimanendo comunque ferma, tra l'altro, l'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia. Per l'eventuale estensione del sistema SAI (Servizi di accoglienza e integrazione) i Comuni potranno fare riferimento all'ANCI che gestisce, come è noto, tale servizio per conto del Ministero dell'Interno.
- nelle **strutture e/o soluzioni alloggiative gestite**, secondo la disciplina dei CAS, **dai Sindaci**, con oneri a carico del Ministero dell'Interno, previo accordo di collaborazione con questa Prefettura ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, per la quale i Sindaci interessati potranno formulare specifica richiesta a questa Prefettura;



*Prefettura di Biella*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- presso **organizzazioni non governative, associazioni del terzo settore, Enti pubblici, Enti di culto**, con oneri a carico dei medesimi; presso **privati cittadini** con oneri a carico dei proponenti. Le disponibilità alloggiative a titolo gratuito non richiedono la piena conformità delle offerte agli standard prestazionali stabiliti in relazione ai posti della rete CAS/SAI. Ovviamente, tale conformità sarà richiesta, e accertata, qualora dovesse cessare il carattere gratuito delle offerte, in conseguenza della loro attrazione nella rete di accoglienza pubblica. Infatti, qualora il protrarsi dell'ospitalità presso privati risultasse eccessivamente onerosa, le persone provenienti dall'Ucraina, previa segnalazione delle SS.LL, potranno transitare nel sistema di accoglienza straordinaria (centri CAS) gestito da questa Prefettura.

Concorrono a definire tale modello operativo di accoglienza le strutture di cui all'art. 4 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, già attivate dalle Regioni nell'ambito dell'emergenza COVID-19

\*\*\*

Ciò detto, appare ovvio che, in tale contesto, questa Prefettura non possa prescindere dalla collaborazione delle SS.LL. quali rappresentanti delle comunità che, sin dal primo momento, hanno dato prova di grande generosità, per un reciproco scambio informativo, utile anche ai fini del monitoraggio delle presenze e dei flussi in ingresso in questo territorio.

E', quindi, imprescindibile assicurare un primo tracciamento degli arrivi che consenta anche un piano di accertamenti sanitari legati, tra l'altro, all'epidemia da Covid-19.

#### **Assistenza sanitaria**

Sul **piano sanitario**, preme sottolineare che, come previsto dalla ODPC 873 del 6 marzo (all. 2), i profughi ucraini dovranno sottoporsi a tampone, a mezzo di test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, entro 48 ore dal loro ingresso nel territorio nazionale.

Gli stessi potranno accedere ai posti CAS/SAI previa effettuazione nelle 72 ore antecedenti al loro accesso, di tampone molecolare con esito negativo, ovvero di tampone antigenico, con esito negativo, nelle 48 ore antecedenti al predetto accesso.

I profughi ucraini, inoltre, sono tenuti all'osservanza del regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive al loro ingresso nel territorio nazionale, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.

Gli stessi, inoltre, dovranno effettuare la quarantena di cinque giorni, fatto salvo il caso in cui siano in possesso di certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata nelle stesse strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive.

Corre l'obbligo, infine, di richiamare l'attenzione sulla necessità di sollecitare l'adesione dei profughi ucraini, che siano accolti nei territori di codesti Enti (al di fuori del sistema CAS), alla somministrazione di vaccini anti-COVID, nonché alla sottoposizione ad altre misure di profilassi che pure avvengono tramite vaccino.



*Prefettura di Biella*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Le vaccinazioni saranno erogate tramite l'iscrizione al regime di "straniero temporaneamente presente" (codice STP).

Si unisce scheda riepilogativa a cura della ASL (all. 3).

**Identificazione**

Coloro i quali ospitano, a qualunque titolo, persone in arrivo dall'Ucraina devono effettuare la "Dichiarazione di ospitalità" che deve essere presentata presso l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza del Comune di domicilio dell'ospitante (presso l'Ufficio di Polizia Locale, ovvero, presso la Questura di Biella).

La suddetta comunicazione deve essere corredata dal passaporto (o documento equipollente) dello straniero e dalla copia di un documento di identità dell'ospitante che dichiara l'interesse di accogliere lo straniero in casa propria.

Si fa riserva di successive comunicazioni per la procedura di ottenimento del Permesso di Soggiorno per Protezione Internazionale a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, come previsto dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 55 del 2001.


Si segnala che la sola richiesta di permesso di soggiorno presentata in Questura, consente lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma (art. 7 della ODPC), da parte dei profughi interessati.

Si unisce scheda illustrativa fatta avere dalla Questura (all 4).

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all'indirizzo email [emergenzaucraina.pref\\_biella@interno.it](mailto:emergenzaucraina.pref_biella@interno.it)

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL PREFETTO  
Franca Tancredi



Firmato digitalmente da:  
Franca Tancredi  
Ministero dell'Interno  
Firmato il 10/03/2022 18:18  
Seriale Certificato: 10533  
Valido dal 31/08/2021 al 31/08/2024  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## Ordinanza n. 872

**Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.**

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

**CONSIDERATO** che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

**CONSIDERATO** che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

**CONSIDERATO** che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

**CONSIDERATO** che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

**VISTO** il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario';

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

**VISTO** il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

**VISTO** il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**RAVVISATA**, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16/2022;

**ACQUISITA** l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

**DISPONE**

**Articolo 1**

**(Coordinamento nazionale degli interventi)**

1. Il Dipartimento della protezione civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini previsti dalla presente ordinanza.

2. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui articoli 2, 3 e 4.
3. Per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, è istituito un comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

### Articolo 2

#### (Nomina dei Commissari delegati e coordinamento territoriale)

1. I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
  - a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
  - b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
  - c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
  - d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente ordinanza.
4. All'attuazione delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.

### Articolo 3

#### (Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell'Interno sul territorio e supporto alla medesima)

1. Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.
2. Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture – Uffici territoriali del governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture – Uffici territoriali del governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente articolo 2, unitamente alla comunicazione delle attività di competenza di cui al comma 1.
4. Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2.

### **Articolo 4**

#### **(Nomina dei soggetti attuatori dei Commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile)**

1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.
2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.
3. I soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione 'protezione civile' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
4. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza a cura dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere concesse anticipazioni.
5. Al fine di garantire l'efficace coordinamento e attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

conferire incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del D. Lgs. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.

### Articolo 5

#### (Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

1. Per l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall'articolo 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 6. Per l'impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 4.
2. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 6.

### Articolo 6

#### (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale.

### Articolo 7

#### (Disposizioni in materia di lavoro)

1. Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **(Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione)**

1. I posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. L'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per l'attivazione dei posti di cui al comma 1 è consentito anche in deroga agli articoli 7, c. 2, 8, c. 4, 9, c. 2 e 11, c. 2, art. 19, c. 1, lett. k) e delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati".
3. Ai fini dell'attivazione dei posti di cui al comma 1 non si applica l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni 18 dicembre 2020, n. 173.

## **Articolo 9 (Deroghe)**

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai Comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all'importo di € 214.900,00 Iva esclusa per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i Presidenti delle



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Al di fuori delle procedure espletate in via ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

### **Articolo 10**

#### **(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)**

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.
3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale per le finalità della presente ordinanza.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le medesime risorse sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento Protezione civile e la singola Provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all'articolo 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 04 marzo 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Fabrizio Curcio



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Ordinanza n. 873**

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.**

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

**CONSIDERATO** che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

**CONSIDERATO** che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

**VISTO** il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

**VISTO** il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

**VISTO** il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ed in particolare l'articolo 9-quater;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, recante "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;

**VISTA** la circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022, della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, contenente "Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali";

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16 del 2022;

**RAVVISATA** la necessità di consentire che le persone che provengono dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto possano raggiungere tempestivamente, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, le strutture di cura e o assistenza sanitaria, il domicilio o altro luogo di accoglienza, nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche utilizzando a tal fine i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto legge n. 52 del 2021;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il tempestivo accesso all'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con particolare





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori misure di profilassi necessarie, preservando altresì le misure di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 e le attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale anche in relazione ad altre patologie;

**DATO ATTO** degli esiti della riunione di coordinamento svoltasi in data 5 marzo 2022 cui hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTA** la nota prot. n. 3990 del 6 marzo 2022 del Ministero della salute;

**ACQUISITA** l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

### **DISPONE**

#### **Articolo 1 (Modello operativo)**

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 872/2022 citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Nella struttura di coordinamento nazionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

#### **Articolo 2 (Disposizioni di carattere sanitario)**

1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso, in coerenza con quanto



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

2. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispositivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
3. Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
4. Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all'offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell'infanzia.
5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione al regime di 'straniero temporaneamente presente' (codice 'STP'), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.
6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.

7. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano il tempestivo accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati dal presente articolo oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della salute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 06 marzo 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Fabrizio Curcio

FABRIZIO  
CURCIO  
06.03.2022  
19:11:12  
GMT+01:00





Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Don Sturzo n. 20 - BIELLA  
Direttore Dott. Damiano MONES  
Tel. 015-15159290



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI BIELLA

Biella, 10/03/2022

## OGGETTO: PRIME INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI PROFUGHI UCRAINI

L'emergenza in atto sta determinando un accesso in Italia di rifugiati ucraini sia per vie formali, i corridoi umanitari previsti che investiranno le Prefetture, sia attraverso accessi diretti di persone che hanno qui un contatto familiare.

Questi soggetti non hanno documenti utilizzabili in Italia, quindi si indicano alcuni passaggi che possono essere utili per quanto attiene alle necessità sanitarie.

1- Per l'accesso all'assistenza sanitaria in ogni forma, i soggetti devono essere in possesso di codice STP, che viene rilasciato dal Centro ISI.

Il centro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 15,30 tel. 015/15159215 e la richiesta deve pervenire con adeguato anticipo alla email: [isi@aslbi.piemonte.it](mailto:isi@aslbi.piemonte.it)

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

Cognome e Nome (in questo ordine)

Data e luogo di nascita

Nazionalità

Data di arrivo in Italia

Contatto telefonico e indirizzo di domicilio

Questi dati sono necessari per la registrazione dei tamponi e per il rilascio del STP, di cui viene eseguita una stampa provvisoria non firmata, in virtù dello stato di emergenza, convalidata successivamente durante la visita.

In caso di necessità di visita per problemi di salute, la richiesta deve pervenire alla stessa email: [isi@aslbi.piemonte.it](mailto:isi@aslbi.piemonte.it) e la visita sarà eseguita in ambulatorio dedicato, su appuntamento.

2- All'arrivo da paesi esteri è necessario effettuare un tampone entro 48 ore a cui fanno seguito 5 gg di quarantena ed ulteriore tampone di chiusura percorso.

Per chi arriva, se già in possesso di esito negativo di tampone effettuato nelle ultime 48 ore, non sarà necessario eseguire tampone iniziale.

I tamponi potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- previo accordo tramite email: [isi@aslbi.piemonte.it](mailto:isi@aslbi.piemonte.it) (da eseguirsi presso Centro ISI- via Don Sturzo n.20, Biella, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 15.00).
- presso il pit stop dell'ASL BI a fianco dell'Ospedale di Ponderano:
  - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 10.30
  - il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 9,30

Si ricorda che per inserimento richiesta/esito tampone su piattaforma regionale è possibile caricare i dati inerenti i tamponi di soggetti privi di codice fiscale o STP inserendo alla voce: "altro documento" il numero di passaporto o altro documento di identità.

In caso di positività del tampone si procederà con l'isolamento dei soggetti positivi e la quarantena dei contatti secondo le normative vigenti.

Si rammenta che i rifugiati ucraini fuggono da un paese che ha un tasso di vaccinazione molto basso, circa del 35%, e un tasso di contagi molto alto, quindi è opportuno mettere in atto tutte le misure di prevenzione, fra cui la disponibilità di presidi di protezione personale (maschere FFP2).

### 3- Vaccinazioni per SARS-COV 2

Le vaccinazioni anti Covid19 potranno essere richieste tramite email: [infocovid19@aslbi.piemonte.it](mailto:infocovid19@aslbi.piemonte.it), solo dopo aver acquisito il codice STP; se i soggetti avessero già eseguito vaccinazioni per SARS COV2, sarà necessario inviare i dati scannerizzati alla email sopra citata, in modo da inserirli nel sistema regionale ed ottenere il green pass.

4- le altre vaccinazioni (infanzia, adulti) potranno essere richieste all'indirizzo [vaccinazioni@aslbi.piemonte.it](mailto:vaccinazioni@aslbi.piemonte.it) indicando un recapito telefonico.

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
Dr Damiano Mones

# Benvenuto in Italia

AU n. 4

Di seguito ti indichiamo alcune importanti e utili informazioni per il tuo soggiorno in Italia e ti invitiamo a regolarizzare al più presto la tua presenza per accedere nel più breve tempo possibile all'assistenza sanitaria e logistica

**Obblighi sanitari secondo la normativa anti Covid-19 per i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina**

Per poter soggiornare nel nostro Paese devi rispettare le seguenti disposizioni:

- Fino al 31 marzo 2022, entro **48 ore** dall'ingresso nel territorio nazionale devi effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2.
- Nei cinque giorni successivi al tampone devi osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.
- Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di **5 giorni** dal tampone di cui al primo punto, se negativo, puoi utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo FFP2, per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a disposizione, ma devi esibire la certificazione di esserti sottoposto nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico.
- Al punto di ingresso in territorio nazionale, o comunque entro i 5 giorni successivi dall'ingresso, verrà garantita:
  - la somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite
  - l'offerta del vaccino anti morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la tubercolosi, ed a valutazione delle autorità sanitarie, anche di altre vaccinazioni.
- Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto "rafforzato", sei autorizzato a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sarai ospitato o presso le abitazioni private messe a disposizione.

Per le informazioni circa la validità della tua documentazione sanitaria oppure per informazioni sanitarie chiama il numero verde di pubblica utilità **1500** oppure il numero verde della Regione in cui ti trovi. Puoi anche recarti di persona presso il presidio sanitario ASL più vicino.

**A chi puoi rivolgerti se hai necessità di un alloggio per te e per la tua famiglia**

- Se non disponi di una sistemazione abitativa, puoi rivolgerti agli uffici della Prefettura della città in cui ti trovi, rappresentando la tua situazione e la necessità di essere inserito in una struttura di accoglienza.

**Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano nei 90 giorni di permanenza**

- In quanto cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico sei esentato dal visto d'ingresso e puoi permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di **90 giorni** dal momento dell'ingresso nell'area Schengen.
- **Affrettati a regolarizzare la tua posizione così sarà più facile darti tempestivamente l'assistenza di cui hai bisogno.**



MINISTERO  
DELL'INTERNO



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

- Se provieni da un Paese dell'area Schengen, come per esempio la Slovenia, le autorità di quel Paese hanno già apposto sul tuo passaporto il timbro di ingresso dalla cui data devi iniziare a contare i 90 giorni.
- Se invece il tuo passaporto non è stato timbrato devi recarti presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi e sottoscrivere la dichiarazione di presenza.

#### Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano dopo i 90 giorni di permanenza

- Se decidi di rimanere in Italia oltre i 90 giorni devi presentarti presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi, ove riceverai tutte le informazioni necessarie sulle diverse possibilità di permanenza regolare sul territorio italiano.

#### Altre informazioni:

- Ricorda di portare **sempre** con te il tuo passaporto e/o documento di identità.
- Se non hai con te un documento di identità l'Ambasciata Ucraina in Roma può rilasciartene uno.
- Per qualsiasi dubbio sul tuo soggiorno in Italia puoi sempre rivolgerti alla Questura-Ufficio Immigrazione o al Commissariato della Polizia di Stato a te più vicino.
- Per qualsiasi necessità o urgenza sulla tua condizione di salute puoi rivolgerti alla struttura ospedaliera a te più vicina.
- Ricorda di portare con te la **certificazione di vaccinazione anti-Covid**.
- Se hai bisogno di altre informazioni riguardanti il Covid-19 puoi chiamare i numeri regionali riportati nell'opuscolo o il Ministero della Salute raggiungibile h24 al numero 1500 dall'Italia e dall'estero +39 0232008345 - +39 0283905385.



### Elenco dei numeri regionali di emergenza COVID-19

**Abruzzo** 800 595 459

**Calabria** 800 841 289

**Campania** 800 550 506

**Emilia-Romagna** 800 033 033

**Friuli Venezia Giulia** 800 909060

**Lazio** 800 118 800

**Liguria** 800 811 187

**Lombardia** 800 894 545

**Marche** 800 936 677

**Piemonte** 800 957 795

**Provincia autonoma di Trento** 800 867 388

**Puglia** 800 713 931

**Sardegna** 800 311 377

**Sicilia** 800 458787

**Toscana** 800 432525

**Umbria** 800 636 363

**Valle d'Aosta** 800 122 121

**Veneto** 800 462 340



MINISTERO  
DELL'INTERNO



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Eccellenza nella Protezione Civile

# Welcome to Italy

All. n. 2

Below we indicate some important and useful information regarding your stay in Italy and we invite you to regularize your stay in the shortest possible time to access healthcare and logistics support

Health obligations in compliance with anti Covid-19 legislation for Ukrainian citizens arriving from Ukraine and third country nationals arriving from Ukraine

In order to legally stay in our country you have to comply with the following rules:

- Until the 31<sup>st</sup> of March 2022, you are required to take a SARS COVID19 antigenic swab or a molecular test within **48 hours** from the entry on the national territory.
- Within 5 days following the swab test you are required to observe a self-monitoring period with the obligation to wear a FFP2 mask.
- Until the 31<sup>st</sup> of March 2022 and within **5 days** from the swab test result, if negative, you are allowed to use public transport to reach healthcare and reception facilities, domicile as well as further available accommodation facilities, with the obligation to wear a FFP2 mask on board. It is also mandatory to provide a certificate proving that you have taken a negative molecular swab test within 72 hours, or a negative antigen test within 48 hours.
- At the point of entry into national territory or in any case within 5 days from the entry, the following will be guaranteed:
  - administration of anti Covid-19, Diphtheria, Tetanus, Pertussis and Polio vaccines;
  - optional administration of measles vaccine, mumps, rubella vaccines and tuberculosis screening test, as well as other vaccinations, following an evaluation of health authorities.
- Until the 31<sup>st</sup> of March 2022, pending the issuance of the so-called "strengthened" green pass, you are allowed to stay in accommodation centers, national reception and integration system facilities (SAI) or in other accommodation facilities where you will be hosted as well as in private homes made available.

For information on the validity of your sanitary documentation and for any healthcare related queries, you can call the national toll-free number **1500** or the toll-free number of the Region where you are. You can also reach and consult the closest Local Healthcare Center (ASL).

Who can you address if you need an accommodation for yourself and your family

- If you do not have an accommodation, you can contact the Prefettura of the city where you are, reporting your situation and the necessity to be accommodated in a reception facility.

How to regularize your position on the Italian territory within the first 90 days of your stay

- As a Ukrainian citizen in possession of a biometric passport, you are exempt from the entry visa and allowed to stay on the Italian territory to a maximum of **90 days** from the time of entry into the Schengen area.
- **Regularize promptly your position on the territory in order to receive the assistance you need.**



- If you are coming from a country of the Schengen area, for instance Slovenia, the authorities of that country have already affixed the entry stamp on your passport, therefore, you must start counting the 90 days from that date.
- If your passport has not been stamped yet, you must go to the Police Headquarters (Questura) - Immigration Office of the city where you are and sign the **declaration of presence**.

#### How to regularize your position on the Italian territory after 90 days from your entry date

- If you decide to stay in Italy more than 90 days, you must go to the Police Headquarters (Questura) - Immigration Office of the city where you are; you will there receive all the necessary information on the different possibilities to regularize your stay on the Italian territory.

#### Other information:

- Remind to **always** carry your passport and/or your ID document with you;
- If you do not have an ID document with you, the Ukrainian Embassy in Rome will assist you in the issuance of it.
- If you have any doubt about your stay in Italy, you can always get in contact with the Police Headquarters (Questura) - Immigration Office or with the nearest Local Police Station.
- For any need or health emergency, you can refer to the nearby hospital.
- Always remember to bring with you the **anti Covid-19 certificate**.
- For any other information concerning Covid-19, call the regional numbers on the brochure or the 24h Ministry of Health number 1500 from Italy or +390232008345 - +390283905385 from abroad.



### List of the regional toll-free numbers on COVID-19

**Abruzzo** 800 595 459

**Calabria** 800 841 289

**Campania** 800 550 506

**Emilia-Romagna** 800 033 033

**Friuli Venezia Giulia** 800 909060

**Lazio** 800 118 800

**Liguria** 800 811 187

**Lombardia** 800 894 545

**Marche** 800 936 677

**Piemonte** 800 957 795

**Provincia autonoma di Trento** 800 867 388

**Puglia** 800 713 931

**Sardegna** 800 311 377

**Sicilia** 800 458787

**Toscana** 800 432525

**Umbria** 800 636 363

**Valle d'Aosta** 800 122 121

**Veneto** 800 462 340



MINISTERO  
DELL'INTERNO



PROTEZIONE CIVILE  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

# ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ

До вашої уваги подаємо важливу та корисну інформацію щодо вашого перебування в Італії та просимо вас якнайшвидше упорядкувати своє положення для отримання медичної та логістичної допомоги

Обов'язки щодо охорони здоров'я відповідно до нормативи проти Covid для громадян України, які прибули з України, та осіб, які в будь-якому випадку приїхали з України.

Щоб мати можливість залишатися в нашій країні, ви повинні дотримуватися таких правил:

- до 31 березня 2022 року, після вашого в'їзду на територію Італії протягом 48 годин ви повинні зробити, молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2;
- протягом п'яти днів після здачі мазка необхідно дотримуватися режиму самонагляду з обов'язковим носінням маски типу FFP2;
- до 31 березня 2022 року ви можете користуватися громадським транспортом для того, щоб дістатися до закладів охорони здоров'я та / або закладів медичного обслуговування, до місця проживання, чи до іншого місця, наданого у користування та проживання.  
У салоні транспорту є обов'язкове носіння маски типу FFP2 та пред'явлення довідки з негативним результатом молекулярного тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години, або тесту на антиген за 48 годин;
- в пункті в'їзду на національну територію, або в будь-якому випадку протягом 5 днів після в'їзду на територію Італії вам буде гарантовано:
  - введення вакцини проти Covid-19, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту;
  - пропозиція вакцинування проти кору, паротиту, краснухи та скринінгового тесту на туберкульоз, та інші щеплення за оцінкою медиків;
- до 31 березня 2022, в очікуванні видачі так званого «посиленого» зеленого сертифіката, ви маєте право залишатися в приймальних центрах, в центрах системи захисту та інтеграції (SAI), наданих у користування та проживання, чи в приватних помешканнях.

За інформацією, щодо дійсності медичної документації чи стану здоров'я, **телефонуйте за безкоштовним номером 1500** або за безкоштовним номером регіону, в якому ви знаходитесь. Ви також можете особисто звернутися до найближчого медичного закладу ASL.

До кого ви можете звернутися, якщо вам потрібне житло для себе та вашої сім'ї.

- Якщо у вас немає житла, то ви можете звернутися до відділень Префектури у місті, в якому знаходитесь, пояснивши вашу ситуацію та необхідність влаштування у приймальних закладах.

Що ви повинні зробити, щоб упорядкувати своє становище на території Італії протягом 90 днів перебування:

- Як громадянин України, який має біометричний паспорт, ви звільнені від в'їзної візи, і ви можете перебувати на території Італії максимум 90 днів з моменту в'їзду до Шенгенської зони.

- Поспішіть упорядкувати своє положення, таким чином буде легше оперативно надати вам необхідну допомогу.
- Якщо ви прибули з країни Шенгенської зони, наприклад Словенії, органи влади цієї країни вже поставили штамп про в'їзд у ваш паспорт, то від цієї дати ви повинні відрахувати 90 днів.
- Якщо ж у вашому паспорті немає штамп, ви повинні звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної служби міста (Questura), де ви знаходитесь, і задекларувати свою присутність.

Що потрібно зробити, щоб упорядкувати своє положення на італійській території після 90 днів перебування.

- Якщо ви вирішили залишитися в Італії більше 90 днів, тоді ви повинні звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної служби міста (Questura), в якому знаходитесь, щоб отримати всю необхідну інформацію про різні можливості регулярного перебування на території Італії.

Інша інформація:

- Не забувайте завжди мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу.
- Якщо ви не маєте з собою документа, що посвідчує особу, то вам може його видати Консульство України в Римі.
- У разі будь-яких сумнівів, щодо вашого перебування в Італії, ви завжди можете звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної служби (Questura), або до найближчого до вас комісаріату державної поліції.
- У разі будь-якої потреби або невідкладності щодо стану вашого здоров'я ви можете звернутися до найближчої лікарні.
- Не забувайте мати при собі Covid-сертифікат про вакцинацію.
- Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо Covid-19, ви можете зателефонувати за регіональними номерами, зазначеними в брошурі, або до Міністерства охорони здоров'я, за номером 1500, доступним цілодобово з Італії та з-за кордону +39 0232008345, + 39 0283905385.



#### ПЕРЕЛІК РЕГІОНАЛЬНИХ НОМЕРІВ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ COVID-19

**Abruzzo** 800 595 459

**Calabria** 800 841 289

**Campania** 800 550 506

**Emilia-Romagna** 800 033 033

**Friuli Venezia Giulia** 800 909060

**Lazio** 800 118 800

**Liguria** 800 811 187

**Lombardia** 800 894 545

**Marche** 800 936 677

**Piemonte** 800 957 795

**Provincia autonoma di Trento** 800 867 388

**Puglia** 800 713 931

**Sardegna** 800 311 377

**Sicilia** 800 458787

**Toscana** 800 432525

**Umbria** 800 636 363

**Valle d'Aosta** 800 122 121

**Veneto** 800 462 340



MINISTERO  
DELL'INTERNO



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

ALL 4

